

# LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

## Giurisprudenza

n. 4/2008 - © copyright

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 17 marzo 2008 n. 7062 - Pres. ff. Vittoria, Rel. Triola - S.A.T. Società Approdi Turistici s.n.c. e Comune di Grado.**

**Giurisdizione e competenza - Usi civici - Controversie in materia - Giurisdizione del Commissario Regionale degli usi civici - Ex art. 29 L. n. 1766 del 1927 - Non sussiste nel caso di controversie tra privati nelle quali la questione circa la sussistenza o meno dell'uso civico debba essere risolta in via incidentale.**

L'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario Regionale degli usi civici, prevista dell'art. 29 L. n. 1766 del 1927, soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto di uso civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato, mentre nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità di un bene sia stata eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, questa eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo *incidenter tantum* (alla stregua del principio nella specie è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la questione relativa all'esistenza o meno di un uso civico gravante sul terreno doveva essere decisa solo *incidenter tantum*) (1).

(1) Cfr., in tal senso, Cass. ord. 18 gennaio 2005 n. 836 e sent. 1 marzo 2002 n. 3031.

### FATTO

che con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2003 la Società Approdi Turistici s.n.c. conveniva il Comune di Grado davanti al Tribunale di Gorizia, chiedendo che venisse riconosciuto il proprio diritto ad occupare in forza di un contratto di locazione del 3 ottobre 1999 un'area parzialmente attrezzata posta a sud dell'isola delle Cове in Grado nella laguna di Grado;

- che il Comune di Grado, costituitosi, deduceva che il bene oggetto del contratto era soggetto ad uso civico, per cui era inapplicabile al rapporto con la società attrice il regime previsto dalla L. 27 luglio 1978, n. 392;

che la Società Approdi Turistici s.n.c. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del commissario per la liquidazione degli usi civici;

- che il Comune di Grado resiste con controricorso.

### DIRITTO

- che questa S.C. ha affermato (cfr., in tal senso, ord. 18 gennaio 2005 n. 836; in senso conforme cfr. sent. 1 marzo 2002 n. 3031) che, l'accertamento della qualità di un terreno che si assume di "uso civico" rientra nella giurisdizione del Commissario Regionale degli usi civici, prevista della L. n. 1766 del 1927, art. 29, soltanto quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto di uso civico e debba essere risolta con efficacia di giudicato, mentre nelle controversie tra privati, nelle quali la demanialità

di un bene sia stata eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, questa eccezione, risolvendosi nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, deve essere decisa dal giudice ordinario, con statuizione sul punto efficace solo incidenter tantum;

- che, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

- che la società ricorrente va condannata alle spese della presente fase di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la ricorrente alle spese, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2008.



\* Inizio pagina